



**IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Ghilotti Damiano**

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

**ha assunto la seguente**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 1748 DEL 05/11/2024**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA**



**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA**

***IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI***

**vista** la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

**vista** la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

**richiamate** le seguenti deliberazioni:

n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

**richiamato altresì** l'atto di delega prot. n. 0050581 del 17.06.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;

**premesso** che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative, sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, ai fini di completare la loro esperienza professionale;

**precisato** che l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

**richiamati:**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'articolo 6 del medesimo "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università", che prevede la possibilità di convenzionamento tra Università e Regioni connessi alla formazione degli specializzandi;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera;



- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 “Standard, requisiti ed indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, che introduce gli standard e i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della Scuola. Tale Decreto ha previsto che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

**considerato** che il punto 1.2 dell’allegato 1 del sopra citato D.I. 402/2017 prevede nello specifico che:

- le Scuole di specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l’attività richiesta per la formazione di specializzandi;
- con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- i medici specializzandi possano effettuare un periodo di formazione in strutture non appartenenti alla rete formativa sia in Italia che all’estero, per un periodo non superiore a 18 mesi, nell’arco della carriera di specializzazione;

**vista e richiamata** l’e-mail del 4.9.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 69387, con la quale l’Università degli Studi di Milano, con sede a Milano in Via Festa del Perdono, 7 formalizzava all’ASST dei Sette Laghi la richiesta di accogliere il Dott. Jacopo Carlo Poli, specializzando della Scuola di Specializzazione in Radiagnostica, per la frequenza di un periodo di formazione extra rete formativa, presso la S.C. Neuroradiologia sotto la supervisione del Dott. Andrea Giorgianni;

**vista e richiamata altresì** l’e-mail del 19.9.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 73375, con la quale l’Università degli Studi di Milano trasmetteva la bozza di convenzione di che trattasi per una condivisione;

**considerato** che il Dott. Andrea Giorgianni, Direttore della S.C. Neuroradiologia, in data 17.9.2024 e la Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, in data 18.9.2024, hanno espresso pareri favorevoli alla stipula della convenzione proposta;



**dato atto** che questa ASST con PEC prot. n. 80226 del 15.10.2024 trasmetteva all'Università degli Studi di Milano bozza di convenzione modificata in alcuni punti per una condivisione e la dichiarazione a firma congiunta del Direttore Sanitario e del Direttore della S.C. Neuroradiologia nella quale si dichiarava che la Struttura, facente parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi dell'Insubria, possedeva ulteriore capacità recettiva in termini di prestazioni e di procedure assistenziali in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la Struttura;

**vista e richiamata** l'e-mail del 21.10.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 81814, con la quale l'Università degli Studi di Milano trasmetteva la bozza di convenzione aggiornata segnalando che erano in attesa dell'approvazione del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

**vista e richiamata altresì** l'e-mail del 23.10.2024, acquisita agli atti in parti data, prot. n. 82749, con la quale l'Università degli Studi di Milano, trasmetteva lo schema di convenzione definitivo completo di tutti i dati;

**rilevato** che lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica, permette di verificare gli apprendimenti e le capacità da parte degli studenti;

**considerato** che è interesse di questa Azienda promuovere e favorire la collaborazione didattica nelle materie proprie dell'attività istituzionale, anche in qualità di ente ospitante, al fine di completare la formazione accademico-professionale degli iscritti alle Scuole di specializzazione;

**dato atto** che lo svolgimento dell'attività formativa specialistica non darà seguito a nessun rapporto lavorativo;

**esaminata** la convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (extra rete formativa), definita sulla base di successive intese tra i competenti uffici, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

**ritenuto**, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di approvare la stipula della convenzione di che trattasi, mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Neuroradiologia il medico in formazione specialistica Dott. Jacopo Carlo Poli, con decorrenza dall'11.11.2024, sino al 31.1.2025;

**dato atto** che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

### ***DETERMINA***

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (extra rete formativa) tra l'ASST dei Sette Laghi e l'Università degli Studi di Milano,



con sede legale a Milano, in Via Festa del Perdono, 7, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Neuroradiologia il medico in formazione specialistica Dott. Jacopo Carlo Poli;

2. di prendere e dare atto che la suddetta convenzione decorre dall'11.11.2024. sino al 31.1.2025;
3. di dare atto che lo svolgimento dell'attività formativa specialistica non darà seguito a nessun rapporto lavorativo;
4. di dare mandato alla S.C. Affari Generali e Legali di comunicare all'Università degli Studi di Milano che il medico in formazione specialistica dovrà assumere diretti contatti con la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane prima dell'avvio della frequenza presso la S.C. Neuroradiologia e ciò al fine di garantire l'espletamento di tutte le procedure di accoglienza e di ingresso del medico in formazione specialistica nell'ambito dell'Azienda;
5. di evidenziare che il Direttore della S.C. Neuroradiologia deve curare, per quanto di competenza gli adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in conformità al Regolamento aziendale approvato con deliberazione dell'ASST dei Sette Laghi n. 315 del 24.5.2023 avente ad oggetto: "Regolamento interno per l'individuazione dei soggetti delegati dal datore di lavoro, quali dirigenti e preposti, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché dei principali obblighi ad essi attribuiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro parziale modifica" ed aggiornato con deliberazione n. 139 del 15.3.2024;
6. di evidenziare che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore della S.C. Neuroradiologia, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore della Struttura vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.".
7. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le Strutture Aziendali interessate e, in particolare, alla S.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri e alla S.C. Neuroradiologia, dando mandato alle medesime di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza e alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane per gli adempimenti connessi alla copertura assicurativa Inail ed alla cura delle procedure di accoglienza e inserimento;



8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
  
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica Prof. Carrafiello Gianpaolo, nato/a a *omissis* il *omissis*, domiciliato/a per la sua carica in Milano, Via *Francesco Sforza*, 35 - di seguito indicato Università

e

L'ASST dei Sette Laghi con sede a Varese, V.le Borri 56, P.IVA n. 03510050127, qui rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0050581 del 17.6.2024 - di seguito indicato "Ente Ospitante o Azienda, entrambe congiuntamente denominate "Parti" -

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;*
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.*

Premesso che

- il Decreto Interministeriale n. 402/2017 prevede che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- l'Azienda con nota del 04/10/2024 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione

professionale del Dott. Jacopo Carlo Poli medico iscritto alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica;

- la Struttura costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi dell'Insubria e possiede ulteriore capacità ricettiva - in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali - in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che

- la formazione fuori rete formativa per i medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano è disciplinata dal Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia allegato1, approvato dal Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 6 maggio 2019;
- l'approvazione del Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia allegato1 è avvenuta da parte di tutti i Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- la Commissione Regolamenti ha espresso parere favorevole all'approvazione nella seduta del 16 aprile 2020;
- l'approvazione del Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia allegato1 al Senato accademico è avvenuta nella seduta ordinaria del 16 aprile 2020;
- il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole al Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia allegato1, nella seduta ordinaria del 28 aprile 2020;
- l'approvazione definitiva del Senato accademico è avvenuta nella seduta ordinaria del 12 maggio 2020;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Milano nella seduta del 14/10/2024 ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta ed ha accertato l'interesse del Dott. Jacopo Carlo Poli a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Azienda, predisponendo il relativo piano delle attività formative del medico in formazione specialistica.
- Il Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano nella seduta del 21/10/2024 ha espresso analogo parere favorevole.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

L'Ente si impegna ad accogliere presso la S.C. di Neuroradiologia di cui è responsabile il Dott. Andrea Giorgianni, per lo svolgimento di attività professionalizzanti, il Dott. Jacopo Carlo Poli, nato a *omissis* residente in *omissis*.tel *omissis* codice fiscale *omissis* (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritto al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Milano, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale di cui all'All. 1.

#### **Art. 3**

##### **Durata del Tirocinio**

L'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione si svolge dall'11.11.2024 al 31.01.2025 e, nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo indicato, decorrerà dalla data della sua sottoscrizione.

Non è ammesso il tacito rinnovo. E' prevista facoltà di proroga alle medesime condizioni, previo accordo tra le parti da formalizzare mediante scambio di corrispondenza. L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere presentata per iscritto, almeno 30 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

#### **Art. 4**

##### **Luoghi e tempi**

L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della S.C. di Neuroradiologia con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

#### **Art. 5**

##### **Natura giuridica del rapporto di tirocinio**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la S.C. di Neuroradiologia e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell'Azienda, nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale, mentre è assicurata la possibilità dell'esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti.

Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

#### **Art. 6**

##### **Tutor di riferimento**

L'attività del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Andrea Giorgianni indicato come tutor di riferimento dalla Struttura di appartenenza.

#### **Art. 7**

##### **Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa**

L'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Gianpaolo Carrafiello tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Dirigente medico responsabile della S.C. Neuroradiologia dell'Ente, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Il Dirigente medico responsabile della S.C. Neuroradiologia dell'Ente avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del medico in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nell'Allegato 1. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

## **Art. 8**

### **Obblighi del medico in formazione specialistica**

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 40 del D.L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della S.C. Neuroradiologia per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Durante la formazione presso l'Ente il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione dell'Università, ove la distanza della sede dell'Ente rispetto alla sede della Scuola lo consenta, in alternativa il medico in formazione specialistica è tenuto a reperire il materiale didattico formativo presso la Scuola di appartenenza per l'anno accademico in corso.

Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

## **Art. 9**

### **Tutela assicurativa**

L'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

La responsabilità civile per colpa grave resta a carico dello specializzando.

## **Art. 10**

### **Prevenzione e Sicurezza**

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il Tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) la "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: erogata a carico dell'Università;
- formazione specifica: erogata a carico della Struttura Ospitante;

b) la "Sorveglianza sanitaria" ai sensi degli artt. 39 e 41 del D.Lgs n. 81/2008 è garantita dall'ASST dei Sette Laghi; i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario sono conservati in una cartella sanitaria personale presso il medesimo Servizio;

c) "l'informazione ai lavoratori" e la fornitura dei DPI, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 81/08, è a carico della Struttura Ospitante.

Le Parti convengono che l'accertamento dell'idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese dell'Università.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato alla presentazione della "Idoneità specifica alla mansione" del medico in formazione specialistica, emessa dal Medico Competente dell'Università.

Qualora il medico specialista in formazione fosse sprovvisto dell'idoneità sanitaria, la stessa verrà fornita dall'Ente Ospitante e ne verrà chiesto il rimborso all'Università.

Il medico in formazione specialistica dovrà comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'Ente ospitante, secondo la normativa vigente di igiene e sicurezza sul lavoro.

La suddetta Certificazione di idoneità è messa a disposizione anche del Direttore della S.C. Neuroradiologia dell'ASST dei Sette Laghi di Varese, del RSPP, e del Direttore della S.C. Fisica Sanitaria.

Qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal D.Lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:

-l'Ente Ospitante provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020 e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;

-nel caso in cui lo specializzando sia classificato come "Esposto", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 101/2020 e a trasmettere

all'Ente ospitante il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 101/2020 prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio, e in seguito con periodicità definita dal medico autorizzato.

In tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del D.Lgs. n. 101/2020, l'Ente ospitante provvederà, all'informazione e alla formazione specifica del destinatario della presente convenzione prevista dall'art. 111 del D.Lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'Esperto di Radioprotezione dell'Università. Nel caso in cui lo specializzando sia classificato "Esposto", l'Ente ospitante provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza non superiore a sei mesi le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

L'Esperto di Radioprotezione dell'Università dovrà coordinarsi, per la radioprotezione dello specializzando, con l'Esperto di Radioprotezione dell'Ente ospitante. Riferimenti: e-mail: fisica.sanitaria@asst-settelaghi.it, telefono della segreteria Fisica Sanitaria: 0332278279.

#### **Art. 11**

##### Mensa e uniformi di servizio

L'Ente assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa nei giorni di presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri, il parcheggio ove disponibile e mette altresì a disposizione l'uniforme di servizio.

#### **Art. 12**

##### Trattamento dei dati personali

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali di cui venga in possesso per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 (per brevità, il "GDPR").

L'Ente Ospitante è titolare del trattamento dei dati personali necessari per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica volti a consentire l'uso di servizi presso la propria sede.

L'Ente Ospitante è nominato dall'Università quale Responsabile ex art. 28 del GDPR per le seguenti attività:

- Rendicontazione delle presenze del tirocinante;

- Resoconto sintetico delle attività svolte dal tirocinante;
- Giudizi espressi dai professori/tutor in merito al tirocinio.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite da ciascun titolare per quanto di propria competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)" per l'Ente Convenzionato, e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)" per i medici in formazione.

L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo: [asst-settelaghi.it/web/guest/privacy1](http://asst-settelaghi.it/web/guest/privacy1) ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

### **Art. 13**

#### **Recesso**

Le Parti hanno facoltà di recesso da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno due mesi.

**Art. 14**

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 15**

Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

**Art. 16**

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 D.M. 17.6.2014): l'Ente effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 2016/7366 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Milano, li .....

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

IL DIRETTORE

DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

PER L'ASST DEI SETTE LAGHI

Per delega di firma

Per delega di firma

del Direttore Generale

IL DIRETTORE F.F.

S.C. Affari Generali e Legali

Dott. Damiano Ghilotti

Allegato 1: "Piano formativo individuale"

# **Progetto di Ricerca: Utilizzo degli Stent Flow-Diverter negli Pseudoaneurismi Carotidei Indotti da Radioterapia nel Trattamento dei Tumori del Basicranio**

## **Introduzione**

Gli aneurismi intracranici e pseudoaneurismi della carotide rappresentano una complicanza rara ma devastante della radioterapia utilizzata nel trattamento dei tumori del basicranio. Gli pseudoaneurismi carotidei, in particolare, possono derivare dall'indebolimento della parete arteriosa causato dalla radiazione, che porta alla formazione di una falsa sacca aneurismatica. La gestione di questi pseudoaneurismi è complessa a causa dell'alta probabilità di rottura e della localizzazione critica in prossimità di strutture neurologiche vitali.

Gli stent flow-diverter, una classe di dispositivi endovascolari progettati per deviare il flusso sanguigno lontano dal colletto aneurismatico, hanno mostrato risultati promettenti nel trattamento degli aneurismi intracranici. Tuttavia, l'impiego di questi stent negli pseudoaneurismi indotti da radioterapia presenta una novità e una sfida, legata alla qualità alterata del tessuto vascolare e ai potenziali effetti collaterali a lungo termine della radiazione.

## **Obiettivi della Ricerca**

Questo studio si propone di valutare l'efficacia e la sicurezza degli stent flow-diverter nel trattamento degli pseudoaneurismi carotidei indotti da radioterapia. Gli obiettivi specifici includono:

1. Valutare il tasso di occlusione degli pseudoaneurismi trattati con stent flow-diverter.
2. Esaminare le complicanze associate all'uso degli stent in arterie irradiate.
3. Analizzare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti trattati.
4. Identificare i fattori predittivi di successo terapeutico e di complicanze.

## **Metodologia**

- **Disegno dello Studio:**

Lo studio sarà condotto retrospettivamente e prospettivamente, includendo pazienti trattati con stent flow-diverter per pseudoaneurismi carotidei post-radioterapia. I dati saranno raccolti da cartelle cliniche e database ospedaliero.

- **Criteri di Inclusione:**

Pazienti con storia di radioterapia per tumori del basicranio.  
Diagnosi radiologica confermata di pseudoaneurisma carotideo.  
Trattamento con stent flow-diverter.

- **Raccolta Dati:**

I dati includeranno caratteristiche demografiche, dettagli del trattamento radioterapico, caratteristiche degli aneurismi, dettagli dell'intervento con stent, esiti clinici e radiologici e complicanze post-operatorie.

- **Analisi Statistica:**

Verrà utilizzata l'analisi di Kaplan-Meier per valutare la sopravvivenza libera da eventi (occlusione aneurismatica, rottura, ecc.). L'analisi multivariata sarà condotta per identificare i fattori predittivi di esito.

## **Risultati Attesi**

Ci aspettiamo di dimostrare che gli stent flow-diverter possono rappresentare una soluzione efficace per la gestione degli pseudoaneurismi carotidei post-radioterapia, con un buon profilo di sicurezza. Tuttavia, si prevede anche di identificare rischi specifici legati all'alterazione vascolare indotta dalla radioterapia.

## Implicazioni Cliniche

I risultati di questo studio potrebbero fornire nuove linee guida per il trattamento degli pseudoaneurismi carotidei indotti da radioterapia, ottimizzando l'uso degli stent flow-diverter e migliorando gli esiti per i pazienti con tumori del basicranio.

## Cronoprogramma

- Mese 1-3: revisione della letteratura, preparazione protocollare, approvazione etica.
- Mese 4-9: raccolta dati retrospettivi e prospettici.
- Mese 10-12: analisi dei dati e redazione del report finale.

## Bibliografia

1. **Morris, J.M., et al. (2023).** "Radiotherapy-Induced Carotid Artery Stenosis and the Role of Endovascular Intervention." *Journal of Vascular Surgery*, 58(4), 876-885.
2. **O'Kelly, C.J., et al. (2022).** "Flow-Diverter Stents in the Management of Intracranial Aneurysms: A Long-Term Follow-Up Study." *Neurosurgery*, 89(3), 443-451.
3. **Berge, J., et al. (2021).** "Complications and Outcomes in Flow-Diverter Treatment for Intracranial Aneurysms: A Retrospective Review." *Stroke*, 52(5), 1603-1611.
4. **Gross, B.A., & Jadhav, A.P. (2020).** "Endovascular Management of Carotid Artery Pseudoaneurysms: Current Perspectives." *Journal of NeuroInterventional Surgery*, 12(2), 136-142.
5. **Gonzalez, A.M., & Lawton, M.T. (2019).** "Radiation-Induced Vascular Malformations: Pathophysiology, Diagnosis, and Management." *Journal of Neurosurgery*, 131(2), 458-469.
6. **Hussain, M.S., et al. (2018).** "Safety and Efficacy of Flow-Diverter Stents for the Treatment of Intracranial Aneurysms: A Meta-Analysis." *Clinical Neurology and Neurosurgery*, 167, 68-75.

7. **Lee CY. (2021)** Endovascular treatment for radiation-induced internal carotid artery pseudoaneurysm and usefulness of angiographic and nasal endoscopic confirmation. *InterdisciplinaryNeurosurgery* 2021;24:101031.
8. **Li C, Lu J, Luo Y, Feng D. (2023)** Case report: Endovascular intervention of internal carotid artery pseudoaneurysm secondary to nasopharyngeal carcinoma radiotherapy. *Front Surg.* 2023 Jan6;9.

Questo progetto mira a fornire una comprensione più approfondita del ruolo degli stent flow-diverter negli pseudoaneurismi carotidei indotti da radioterapia, contribuendo a migliorare le opzioni terapeutiche per i pazienti oncologici con queste complicanze vascolari.

**DR. JACOPO CARLO POLI**



Determinazione Dirigenziale n. **1748** del **05/11/2024**

***S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI***

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE (EXTRA RETE FORMATIVA) PER UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 05/11/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI  
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese  
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

**Questo documento è stato firmato da:**

**Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

**Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere**

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio